

*(DELIBERA COA 04.04.2013)*

Il COA, rilevato che con l'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 e del regolamento attuativo di cui al Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 l'attività giudiziale penale è distinta nella varie fasi di studio, introduzione, istruttoria, decisoria e di esecuzione e che il compenso così stabilito per le varie fasi comprende ogni attività accessoria e connessa alla relativa fase del giudizio, in precedenza (abrogato regime tariffario) specificatamente indicata;

- considerato che, per tale ragione, la norma (art. 12 comma 2° d.m. n. 140/2012) prevede che nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione e che a tal fine si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata;

- tenuto conto che il rilascio del parere da parte di questo COA, relativamente alle difese d'ufficio, non presuppone tale tipo di indagine e che, per l'effetto, l'applicazione automatica del compenso medio di cui alla citata tariffa può non rispondere ai criteri di cui agli art.li 12 e 14 d.m. cit.;

dispone

che il parere di congruità sarà rilasciato sulla base del criterio del compenso medio ridotto nel limite massimo consentito per ciascuna fase del giudizio, salvo specifica documentazione attestante una più specifica ed articolata attività difensiva.